

La seguente tabella illustra le principali responsabilità dei distributori e dei grossisti nell'ambito del sistema di tracciabilità previsto dalla TPD2. Si fa notare, tuttavia, che la tabella non è esaustiva e che, per ulteriori dettagli, è necessario consultare il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2018/574 \(RE\)](#) e i relativi allegati.

Responsabilità dei distributori e dei grossisti
<p><u>Codici identificativi</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Richiesta di un codice identificativo operatore economico (Art. 14, RE)- Richiesta di un codice identificativo impianto (Art. 16, RE) <p><u>Tipo di identificativo univoco a livello aggregato (se applicabile)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Decisione di richiesta di IU a livello aggregato all'emittente di identificativi o generazione autonoma in conformità con le norme ISO pertinenti (Art. 10, RE)- In caso di richiesta tramite emittente di identificativi: inserire richiesta (Art. 13, RE).- Se si genera direttamente: generare gli IU in conformità con le norme ISO pertinenti (Art. 10, RE). <p><u>Applicare un identificativo univoco a livello aggregato all'imballaggio delle confezioni (se applicabile)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Contrassegnare gli imballaggi aggregati o mastercase di confezioni con IU (Art. 10, RE); per gli IU emessi da un emittente di identificativi: aggiunta di una marcatura temporale (Art. 11.3, RE) <p>Supporti dati (se applicabile)</p> <ul style="list-style-type: none">- Codifica degli IU a livello aggregato (Art. 21, RE)- Garantire la qualità dei codici a barre ottici (Art. 22, RE)- Inclusione di un codice leggibile dall'uomo in ogni supporto dati (Art. 23, RE) <p>Acquisire e installare le attrezzature</p> <ul style="list-style-type: none">- Procurarsi e installare le attrezzature necessarie per leggere e trasmettere i dati registrati al sistema di deposito. <p>Registrazione e trasmissione di informazioni</p> <ul style="list-style-type: none">- Scansione, registrazione e trasmissione di informazioni sui movimenti del prodotto al router (Art. 32, RE) entro le tempistiche consentite (Art. 34, RE)- Registrazione e trasmissione di informazioni sulle transazioni al router (Art. 33, RE) entro le tempistiche consentite (Art. 34, RE)